



Berna, 22.4.2008 (corr IV, 6.1.2014)

n. 323.0.5.2007

Circolare

R-30

Accordo di libero scambio AELS-SACU

Entrata in vigore dell'accordo di libero scambio AELS-SACU¹ e dell'accordo agricolo bilaterale Svizzera-SACU² il 1.5.2008

1 SACU

L'acronimo SACU designa l'Unione doganale dell'Africa australe (**Southern African Customs Union**). L'unione è costituita dai seguenti Stati:

- Botswana
- Lesotho
- Namibia
- Sudafrica
- Swaziland

Con l'entrata in vigore dell'accordo il Botswana, il Lesotho, la Namibia, il Sudafrica e lo Swaziland perdono lo statuto di Paesi in sviluppo beneficianti del trattamento preferenziale. L'ordinanza sulle preferenze tariffali ([RS 632.911](#)) verrà adeguata.

2 Aliquote preferenziali all'importazione in Svizzera

Le aliquote saranno adattate nella tariffa elettronica [t@res](#) alla data dell'entrata in vigore degli accordi.

3 Disposizioni in materia d'origine

3.1 Principio

3.1.1 Accordo di libero scambio AELS-SACU

Campo d'applicazione territoriale:

- Paesi dell'AELS
- SACU

Campo d'applicazione:

- merci dei capitoli 25 - 97 della tariffa doganale, ad eccezione di pochi prodotti agricoli contenuti in questi capitoli;
- prodotti agricoli trasformati;
- pesci e prodotti di mare.

¹ [0.632.311.181](#)

² [0.632.311.181.1](#)

3.1.2 Accordo agricolo bilaterale Svizzera-SACU

Questo accordo concerne alcuni prodotti agricoli dei capitoli 1 - 24, esclusi i prodotti agricoli trasformati.

3.2 Regole d'origine

Le regole d'origine applicabili sono consultabili nell'appendice V dell'accordo AELS.

3.2.1 Regole della lista

Le regole della lista si trovano negli allegati 1 e 2 dell'appendice V dell'accordo AELS. Esse evidenziano delle differenze rispetto alle regole della lista di altri accordi.

3.2.2 Drawback

Non vige alcun divieto di drawback.

3.2.3 Cumulo

Il cumulo si applica soltanto alle merci originarie dei Paesi dell'AELS e della SACU. Un cumulo con merci originarie di altri parti contraenti non è permesso.

3.2.4 Spedizione diretta

L'accordo prevede la possibilità di ripartizione delle spedizioni in Stati terzi (vedi Allegato).

3.2.5 Separazione contabile

L'accordo **non** prevede la possibilità della separazione contabile.

3.3 Prove d'origine

Sono ritenute prove d'origine valide **il certificato di circolazione delle merci EUR.1 (CCM) in inglese e la dichiarazione d'origine su fattura in inglese** per gli invii di merci originarie con un valore complessivo non superiore a 10'300.-- franchi. Le disposizioni riguardanti gli esportatori autorizzati corrispondono agli altri accordi che prevedono i certificati di circolazione delle merci.

3.3.1 Movement Certificate EUR.1

All'esportazione si deve **obbligatoriamente** utilizzare il nuovo certificato (**quadri-lingue**) di circolazione delle merci EUR.1 completato della lingua inglese e la prima pagina deve essere compilata in **inglese**. Le regole per il CCM EUR 1 sono uguali a quelle di altri accordi i quali prevedono i certificati di circolazione delle merci EUR 1 (eccezione:³)

3.3.2 Tenore della dichiarazione d'origine

La dichiarazione d'origine deve essere sempre redatta in **inglese**. Il testo corrisponde a quello degli altri accordi (eccezione:³) ed ha il tenore seguente:

"The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.....⁴) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.....⁵) preferential origin."

.....
(Luogo e data)
.....

³ Importazioni dal Lesotho: l'accordo bilaterale prevede che le preferenze di Paese LDC (LDC = Least Developed Countries) finora adottate continuano ad essere applicate alle stesse condizioni. A tale scopo è necessaria la menzione "LDC PMA. Art 22 CH-SACU satisfied" alla rubrica 7 del CCM EUR.1, rispettivamente alla fine della dichiarazione su fattura.

⁴ Nel caso in cui la dichiarazione d'origine sia redatta dall'esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17 si dovrà inserire il numero d'autorizzazione di esportatore autorizzato nella rubrica. Nel caso in cui invece non si tratti di un esportatore autorizzato, si potranno tralasciare le parole tra parentesi.

⁵ L'origine del prodotto deve essere indicata qui.

(Firma dell'esportatore; sotto la firma deve essere scritto in modo leggibile il nome integrale della persona che firma la dichiarazione).

3.3.3 Valori-limite

I valori-limite relativi alla rinuncia della prova d'origine (piccoli invii da privati a privati e prodotti importati nel traffico turistico) corrispondono a quelli degli altri accordi di libero scambio.

3.4 Esportatori autorizzati

Le regole corrispondono a quelle degli altri accordi. Le autorizzazioni attuali si estendono anche al presente accordo.

4 Smantellamento dei dazi all'importazione in Stati SACU

L'accordo è asimmetrico. Se da una parte gli Stati dell'AELS, risp. la Svizzera riducono o abrogano in una sola fase i loro dazi doganali sulle merci dei capitoli 25 - 97 con l'entrata in vigore dell'accordo, dall'altra parte agli Stati SACU è accordato un periodo transitorio per lo smantellamento progressivo dei loro dazi fino all'entrata in vigore integrale del libero scambio.

[Dettagli sullo smantellamento dei dazi:](#)

[Capitoli 25-98](#)

[Prodotti agricoli trasformati](#)

[Pesci e altri prodotti del mare](#) (articolo 4)

[Prodotti agricoli](#) (Appendice I)

Alcuni prodotti sensibili sono esclusi dallo smantellamento. Quest'ultimo dev'essere sottoposto a una revisione 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

5 Assistenza amministrativa

Nell'appendice VI l'accordo prevede l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questo testo dell'accordo riporta gli stessi contenuti del Protocollo aggiuntivo fra la Svizzera e la Comunità Europea.

6 Documentazione

L'accordo integrale AELS-SACU è riportato sul [sito dell'AELS](#) in lingua inglese.

L'accordo principale AELS-SACU come pure l'accordo agricolo bilaterale AELS-SACU possono essere consultati nelle lingue nazionali all'interno del [Foglio federale](#).

Il protocollo d'origine sarà pubblicato nel [R-30](#).

Gli altri documenti disponibili in Internet saranno rielaborati alla prossima occasione.

7 Entrata in vigore

Queste modifiche entrano in vigore il 1.5.2008.

Allegato

Spedizione diretta

(vedi articolo 12 del Protocollo d'origine)

Gli invii possono parimenti essere frazionati in Stati terzi, indi rispediti in diversi Paesi di destinazione. Ciò deve avvenire sotto controllo doganale; le merci possono essere soltanto scaricate e ricaricate oppure subire un'operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato. Per gli invii parziali vanno impiegate delle prove d'origine rilasciate a posteriori (nella SACU, risp. in Svizzera).

Certificati d'origine di sostituzione emessi in paesi terzi (p.es. certificati di circolazione delle merci emessi nella CE) non sono validi.

Esempio:

